

**PRESTITO CHIROGRAFARIO “SICUREZZA” A IMPRESE E PROFESSIONISTI****Aggiornamento Nr. 111 del 01 aprile 2026****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	<b>Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.</b>
Sede legale	<b>Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO</b>
Capitale Sociale	<b>€ 39.241.087,50 i.v.</b>
Telefono	<b>0734 2861</b>
Telefax	<b>0734 286201</b>
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia	<b>5102</b>
Codice ABI	<b>6150.7</b>
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	<b>00112540448</b>
Sito Internet	<a href="http://www.carifermo.it">www.carifermo.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:direzione@carifermo.it">direzione@carifermo.it</a>
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	<a href="mailto:direzione.carifermo@legalmail.it">direzione.carifermo@legalmail.it</a>
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	<b>Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia</b>

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE / SERVIZIO****Struttura e funzione economica del Prestito Chirografario “Sicurezza”**

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha aderito al protocollo di intesa “Lavoriamo per la Sicurezza” per il miglioramento delle condizioni economiche di installazione di impianti di sicurezza passiva nel territorio della provincia di Macerata (Macerata, 25/07/2016) fra ABI Marche e Associazioni di categoria della provincia di Macerata per un finanziamento per l’acquisto e installazione di sistemi di sicurezza passiva (impianti di video sorveglianza, serramenti corazzati, impianti di allarme, ecc.)

Il prestito chirografario è una forma di finanziamento, senza ipoteca, con rimborso rateale, che risponde alle esigenze finanziarie che non possono essere soddisfatte con gli altri tipi di finanziamento.

La durata del finanziamento può essere a breve, medio e lungo termine e la scadenza delle rate per il rimborso può essere mensile e semestrale.

E’ possibile estinguere il finanziamento anticipatamente pagando una penale.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, danni a terzi, danni all’immobile ed alle attrezzature, ecc..

Si rammenta che tali finanziamenti non possono essere erogati a clienti che rivestono la qualità di consumatori.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti chirografari a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Il cliente può consultare lo specifico **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura” sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonchè sul sito internet [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it) .

**CONDIZIONI ECONOMICHE**
**PRESTITO CHIROGRAFARIO “SICUREZZA” A IMPRESE E PROFESSIONISTI**

DESCRIZIONE		VALORE
Importo Totale del credito	massimo	5.000,00 Euro
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo erogato viene accreditato integralmente sul conto corrente ed il cliente ne può disporre immediatamente per l'intero ammontare.	
<b>TASSO FISSO</b>		7,000%
Durata massima		60 mesi
Periodicità rata		Mensile e semestrale
Maggiorazione per interessi di mora su rate insolute (comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni)		+ 3,00 punti su tasso applicato
Penale per estinzione anticipata (su capitale rimborsato)		3,000%
Spese di istruttoria, applicate sul capitale, con addebito frazionato su ogni rata		150,00 Euro
Spese di incasso rata per pagamento effettuato con addebito in conto corrente		1,50 Euro
Spese di incasso rata per pagamento effettuato a mezzo SDD (Sepa Direct Debit)		0,250% minimo 5,00 Euro massimo 10,00 Euro
Spese sollecito di pagamento (per ogni lettera di sollecito)		15,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro
Imposte e Tasse		Come da Legenda
<b>■ Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (per un finanziamento di 5.000 Euro a tasso fisso a 5 anni) è pari a: 8,770%</b>		

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****Recesso dal contratto**

La banca ha facoltà di richiedere l'immediato rimborso del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, dietro semplice comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di almeno un giorno per il pagamento di quanto dovuto nei casi in cui:

- non venga onorata puntualmente ed integralmente anche una sola rata;
- la parte finanziata o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali o compiano atti che, ad insindacabile giudizio della banca, diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni/informazioni fornite alla banca risultino non veritiere.

Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso, pari alla percentuale indicata sul foglio informativo, dello stesso capitale residuo e le spese di istruttoria non ancora percepite.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Nr. 7 giorni lavorativi

**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: [reclami@carifermo.it](mailto:reclami@carifermo.it) PEC: [reclami@pec.carifermo.it](mailto:reclami@pec.carifermo.it)

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

**LEGENDA**

<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</li> <li>▪ una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</li> </ul>
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Maggiorazione per interessi di mora</b>	Viene applicato in presenza di rate insolte e si applica con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.
<b>Spese di istruttoria</b>	Spese per l'analisi di concedibilità
<b>Accollo</b>	Atto mediante il quale un soggetto subentra al vecchio proprietario nel rapporto debitorio con la banca per la quota residua di mutuo ipotecario precedentemente acceso.
<b>Tasso EURibor</b>	Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento Euribor è il tasso interbancario comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute (EMMI) come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche.
<b>Tasso T.R.E.</b>	Tasso Rifiinanziamento Eurosistema – Indice di riferimento fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (B.C.E.) e rilevabile anche nell'insero "Finanza e Mercati" de "Il Sole 24 Ore", nella sezione Tassi a Breve Termine – Tassi BCE – Tasso minimo. Il tasso praticato è quello tempo per tempo vigente con decorrenza dalla data di variazione.
<b>EURibor 1 mese (365)</b>	Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 1 mese / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.
<b>EURibor 3 mesi (365)</b>	Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno ed è applicato nel trimestre solare immediatamente successivo. Il parametro è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 3 mesi / 360 riferita al mese di rilevazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.
<b>EURibor 6 mesi (365)</b>	Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 6 mesi / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.
<b>ISC Indicatore Sintetico di Costo</b>	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TAEG sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il rimborso del capitale;</li> <li>▪ il pagamento degli interessi;</li> <li>▪ le spese di istruttoria;</li> <li>▪ le spese di revisione del finanziamento;</li> <li>▪ le spese di apertura e chiusura della pratica di fido;</li> <li>▪ le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);</li> <li>▪ le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso del credito)</li> <li>▪ il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito)</li> <li>▪ ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</li> </ul>
<b>Per i finanziamenti viene denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).</b>	
<b>F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia)</b>	Il Fondo interbancario di garanzia assiste le operazioni di credito agrario con garanzia sussidiaria. Infatti il suo scopo è quello di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche dimostrano di aver subito dopo aver esperito, nei confronti dei soggetti inadempienti, le procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria.
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva</b> L'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 601/73, solleva il cliente dal pagamento delle imposte ordinarie (imposte d'atto). L'imposta sostitutiva è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,00% della somma erogata nel caso di acquisto da parte di un privato della seconda casa e relative pertinenze;</li> <li>• 0,25% in tutti gli altri casi.</li> </ul> <p><b>Imposte ordinarie</b> In alternativa all'imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte ordinarie (imposte d'atto) In questo caso saranno applicate alle operazioni di finanziamento ed ai relativi atti, le seguenti imposte: Sul finanziamento erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta di bollo: euro 16,00, se non regolato in c/c,</li> <li>- Imposta di registro: euro 200,00 (in caso d'uso).</li> </ul> <p>Sulle garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2% sulle garanzie ipotecarie enunciate nel contratto di finanziamento,</li> <li>- Imposta di bollo: € 16,00,</li> <li>- Imposta di registro 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)</li> </ul> <p>L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione</p>
La tassazione dei contratti di finanziamento a m/l termine (con durata superiore a 18 mesi ed 1 giorno) è prevista dal DPR 601/73 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'imposta sostitutiva e dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.9, che ha concesso la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole eliminando l'obbligo di pagare l'imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa risulta più gravosa dell'imposta ordinaria (o imposta d'atto).	